



Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare Mensile n. 21-2019

del 11 NOVEMBRE 2019

NOVEMBRE 2019 - PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA

43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO

20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
11.11.2019	Consegna modelli 730/2019 integrativi	I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2019 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del: <ul style="list-style-type: none"> • modello 730/2019 integrativo elaborato; • relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
11.11.2019	Trasmissione telematica modelli 730/2019 integrativi	I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2019 integrativi, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> • i modelli 730/2019 integrativi elaborati; • la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2019 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
18.11.2019	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019: <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2019; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2019; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.9.2019; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.10.2019. <p>I soggetti titolari di partita IVA che non si sono avvalsi della proroga e che entro il 30.9.2019 hanno effettuato il versamento senza interessi delle rate scadenti entro tale data, devono effettuare il versamento della prevista rata, con applicazione dei relativi interessi.</p>
18.11.2019	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2019; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2019 non è di almeno 500,00 euro.</p>
18.11.2019	Versamento ritenute pregresse su redditi di lavoro dipendente e assimilati	I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 devono versare la terza e ultima rata delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dall'1.1.2019 al 30.4.2019, trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nel mese di ottobre 2019, ai sensi dell'art. 6 del DL 30.4.2019 n. 34, conv.

		L. 28.6.2019 n. 58 (c.d. "Decreto Crescita
18.11.2019	Versamento rata saldo IVA	<p>con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2018 (modello IVA 2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2019; • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2019; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.9.2019; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.10.2019.
18.11.2019	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2019; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
18.11.2019	Versamento IVA terzo trimestre 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2019; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
18.11.2019	Versamento IVA terzo trimestre 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2019; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi. <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione</p>

		degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
18.11.2019	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio- settembre 2019. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
18.11.2019	Rata premi INAIL	I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL: <ul style="list-style-type: none"> • dovuti a saldo per il 2018 e in acconto per il 2019; • con applicazione dei previsti interessi.
18.11.2019	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2019.
25.11.2019	25.11.2019 Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di ottobre 2019, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di ottobre 2019, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi al mese di ottobre 2019, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.
26.11.2019	Domande per il “voucher manager”	Le micro, piccole e medie imprese, e le relative reti, devono concludere, entro le ore 17.00, la compilazione delle domande: <ul style="list-style-type: none"> • di concessione di un <i>voucher</i> per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale (c.d. “<i>voucher manager</i>”); • tramite l’apposita procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “<i>Voucher per consulenza in</i>

		<p>innovazione” del sito del Ministero o Sviluppo economico (www.mise.gov.it).</p> <p>Le domande devono essere inviate, tramite la medesima procedura informatica, a partire dalle ore 10.00 del 3.12.2019 e fino alla chiusura dello sportello; rileva l’ordine cronologico di presentazione.</p>
28.11.2019	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019	<p>I soggetti IRES “solari” che hanno effettuato insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, relative ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2019, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.11.2020; • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 30.8.2019 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla ordinaria scadenza, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 31.7.2019; • entro il 30.11.2020; • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
29.11.2019	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019	<p>I soggetti che beneficiano della proroga dei versamenti e che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 2019, relative ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.10.2019, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se effettuato entro il 28.1.2020, comporta l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo il 28.1.2020 ed entro il 30.11.2020, comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 30.10.2019 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza prorogata del 30.9.2019, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (entro il 30.12.2019), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 30.12.2019 ed entro il 30.11.2020), oltre agli interessi legali.

30.11.2019	Trattenuta acconti da 730/2019	In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2019, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2019, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni. Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.
2.12.2019	Versamenti per la "nuova rottamazione" delle cartelle di pagamento	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che entro il 31.7.2019 hanno presentato all'Agente della Riscossione competente la domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-ter"), devono versare il totale o la prima rata delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione. Entro il termine in esame deve essere effettuato il versamento del totale o della prima rata delle somme dovute anche da parte dei soggetti che hanno presentato la domanda entro il 30.4.2019, se non effettuato entro il 31.7.2019, per effetto della riapertura disposta dall'art. 37 del DL 26.10.2019 n. 124.
2.12.2019	Versamenti per il "saldo e stralcio" degli omessi versamenti	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che entro il 30.4.2019 o il 31.7.2019 hanno presentato all'Agente della Riscossione competente la domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito derivanti da omessi versamenti di imposte e contributi (c.d. "saldo e stralcio"), devono versare il totale o la prima rata delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione.
2.12.2019	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none"> • il modello REDDITI 2019; • il modello IRAP 2019 (se soggetti passivi IRAP).
2.12.2019	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI 2019 PF	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2019 devono presentare in via telematica: <ul style="list-style-type: none"> • alcuni quadri del modello REDDITI 2019 PF (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2019; il quadro AC del modello REDDITI 2019 PF deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2019; • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.12.2019	Spedizione modello REDDITI 2019 PF dall'estero	Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI 2019 PF:

		<ul style="list-style-type: none"> • in forma cartacea; • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
2.12.2019	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	<p>Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico; • del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria; • dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta. <p>La presentazione può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
2.12.2019	Trasmissione telematica quadro VO	<p>I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in allegato alla dichiarazione dei redditi; • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.12.2019	Trasmissione telematica modello CNM	<p>La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI SC 2019.
2.12.2019	Opzione per il consolidato fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2019; • nell'ambito del modello REDDITI 2019. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca dell'opzione è possibile decorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale; • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.

2.12.2019	Opzione per la trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2019; • nell'ambito del modello REDDITI 2019. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.</p>
2.12.2019	Opzione per la "Tonnage tax"	<p>Le imprese marittime con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. "tonnage tax"), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2019; • nell'ambito del modello REDDITI 2019. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell'opzione.</p>
2.12.2019	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	<p>Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2019; • nell'ambito del modello IRAP 2019. <p>I soggetti che hanno iniziato l'attività o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell'opzione.</p>
2.12.2019	Regolarizzazione modelli REDDITI 2018, IRAP 2018 e CNM 2018	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2019, IRAP 2019 e CNM 2019 in via telematica, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle</p>

		<p>sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2018, IRAP 2018 e CNM 2018, relative al 2017; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2018. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2017, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
2.12.2019	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare in via telematica i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2017 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2018 e degli anni precedenti.
2.12.2019	Registro beni ammortizzabili	<p>I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.</p>
2.12.2019	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	<p>I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
2.12.2019	Remissione "in bonis"	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

2.12.2019	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	<p>Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2018, effettuata entro il 31.5.2019; • con effetto dall'1.1.2019. <p>Il rimanente 40% dovrà essere versato entro il 16.6.2020.</p>
2.12.2019	Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2019 PF	<p>Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2019, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'IRPEF; • alla cedolare secca sulle locazioni; • all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011; • all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero); • all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); • all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"). <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
2.12.2019	Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI 2019 PF	<p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2019, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2018, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2019, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei con-tributi dovuti per l'anno 2019, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2018, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
2.12.2019	Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2019 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2019, dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax").</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
2.12.2019	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI 2019 SC ed ENC	<p>I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2019, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'IRES;

		<ul style="list-style-type: none"> • alla maggiorazione IRES prevista per le società “di comodo” o in perdita sistematica; • all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari; • all’addizionale IRES nei confronti dei soggetti che operano nel settore degli idrocarburi, prevista dalla L. 6.2.2009 n. 7; • all’addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”). <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
2.12.2019	Versamento acconti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2019.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
2.12.2019	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo e al primo acconto di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2019; • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2019; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.9.2019; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.10.2019. <p>I soggetti non titolari di partita IVA che non si sono avvalsi della proroga e che entro il 30.9.2019 hanno effettuato il versamento senza interessi delle rate scadenti entro tale data, devono effettuare il versamento della prevista rata, con applicazione dei relativi interessi.</p>
2.12.2019	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2019; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>

<p>2.12.2019</p>	<p>Trasmissione dati operazioni con l'estero</p>	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel mese di ottobre 2019; • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di ottobre 2019. <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata emessa una bolletta doganale; • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
<p>2.12.2019</p>	<p>Comunicazione cessione detrazione per il "sismabonus acquisti"</p>	<p>I contribuenti che hanno diritto alla detrazione IRPEF/ IRES per l'acquisto di unità immobiliari antisismiche (c.d. "Sismabonus acquisti") devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla cessione della detrazione d'imposta spettante, in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2018.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; • oppure presentando agli uffici dell'Agenzia delle Entrate l'apposito modello, anche mediante invio tramite PEC.
<p>2.12.2019</p>	<p>Registrazione contratti di locazione</p>	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2019. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM